

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA	Raffaele	-	Presidente
-			
Dott. NOBILE	Vittorio	-	Consigliere
-			
Dott. NAPOLETANO	Giuseppe	-	rel. Consigliere
-			
Dott. BERRINO	Umberto	-	Consigliere
-			
Dott. TRICOMI	Irene	-	Consigliere
-			

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

OR.MA. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI
29,

presso lo studio dell'avvocato COSCINO ARNALDO,

rappresentato e

difeso dall'avvocato MONTEMURRO ROBERTO, giusta delega in atti;

ricorrente -

contro

T.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso

dall'avvocato ESPOSITO GENNARO DARIO, giusta delega in atti;

controricorrente -

avverso la sentenza n. 7134/2005 della CORTE DDAPPELLO di
NAPOLI,

depositata il 30/12/2005 r.g.n. 1029/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da T. G., proposta nei confronti della societaa OR.MA, avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive relative al rapporto di lavoro intercorso con la predetta societaa dal 2 dicembre 1993 alla fine di novembre 1997, data nella quale egli era si era dimesso per giusta causa, e del successivo rapporto di lavoro iniziato nel dicembre 1997 e cessato in data 14 dicembre 1998 a seguito di licenziamento orale di cui chiedeva anche la declaratoria di nullitaa. La

Corte di Appello di Napoli accoglieva la domanda relativa al pagamento di differenze retributive, ma respingeva quella concernente l'impugnativa del licenziamento. La Corte, per quello che interessa in questa sede, ritenuta incontestata la sussistenza del primo rapporto di lavoro escludeva che il verbale di conciliazione sindacale prodotto dalla società, in ordine a tale primo rapporto di lavoro, potesse avere il valore previsto dall'art. 411 c.p.c. non potendosi asserire, e che fosse stato sottoscritto in sede sindacale non essendo risultata depositata presso la sede periferica della CGIL alcuna copia del relativo verbale, e alla presenza ed in contestualità con il lavoratore. Ne aggiungeva la predetta Corte "al verbale poteva riconoscersi, valore transattivo per il mancato riferimento ai titoli delle pretese rinunciate, se non a quelle concernenti il TFR. Quanto al secondo rapporto di lavoro, osservava la Corte partenopea, che, incontestata la durata dello stesso, la continuità della prestazione lavorativa era desumibile dalle dichiarazioni della teste che aveva lavorato con il ricorrente e dalla presunzione logica che anche dopo la eventuale cessazione del rapporto di lavoro del teste la prestazione lavorativa del ricorrente era continuata con le stesse modalità. La Corte del merito, poi, avuto riguardo alle mansioni effettivamente espletate dal T. ed al conseguente inquadramento nel 4° livello del CCNL del settore, riconosceva le reclamate differenze retributive utilizzando in via parametrica il richiamato CCNL. Avverso questa sentenza la società ricorre in cassazione sulla base di cinque censure. Resiste con controricorso la parte intimata.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione dell'art. 437, c.p.c. sostiene che la domanda di nullità del verbale di conciliazione è stata per la prima volta svolta in appello e come tale non poteva essere deliberata dal giudice di appello. La censura è infondata.

Invero, la deduzione della novità della domanda in questione deve ritenersi, in difetto di diversa e specifica allegazione, sollevata per la prima volta solo in sede di legittimità e come tale è inammissibile.

Peraltro, mette conto rilevare che la contestazione del verbale di conciliazione risulta effettuata dal T. sin dal primo grado del giudizio e tanto a seguito delle argomentazioni difensive sviluppate dalla società proprio in relazione alla avvenuta sottoscrizione del verbale di conciliazione. La questione concernente il valore da assegnare al verbale di cui trattasi, pertanto, faceva già parte del thema decidendum del giudizio di primo grado. Con la seconda censura la società OR.MA, deducendo violazione degli artt. 411 c.p.c. e 2113 c.c., assume che il verbale di conciliazione, ancorché non sottoscritto in sede sindacale, non è privo del suo valore.

Con il terzo motivo la società ricorrente, allegando vizio di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. assume che nessun elemento di prova dimostra che la conciliazione non venne sottoscritta in sede sindacale. Le due censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico - giuridico vanno trattate unitariamente, sono infondate.

La Corte del merito, infatti, esclude la qualificabilità, agli effetti dell'art. 411 c.p.c., del prodotto verbale di conciliazione, non sulla base dell'esclusivo rilievo che questo non risulta sottoscritto in sede sindacale, ma anche perché lo stesso non sarebbe stato sottoscritto dal rappresentante sindacale alla presenza ed in contestualità con il lavoratore. E ciò conformemente a quanto sancito da questa Corte con sentenza 11 dicembre 1999 n. 13910.

Pertanto la Corte del merito, con accertamento di fatto, adeguatamente motivato, che come tale è sottratto al sindacato di legittimità, esclude, in base alle concrete modalità della conciliazione, l'effettuazione, nella specie, di quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa e, quindi, correttamente ritiene non qualificabile l'atto in parola agli effetti di cui all'art. 411 c.p.c. (Cfr. Cass. 3 aprile 2002 n. 4730).

Con la quarta censura la societaa, deducendo violazione degli artt. 1965 e 2113 c.c., prospetta che al verbale di conciliazione va quantomeno riconosciuto il valore di transazione non impugnata essendo presente, sia la ed res litigiosa, sia le reciproche concessioni. La censura non ee accoglibile.

Infatti il ricorrente pur criticando che la Corte territoriale non ha riconosciuto al verbale di conciliazione valore di rinuncia e transazione agli effetti dell'art. 2103 c.c. e pur assumendo che in tale verbale sarebbe indicata la res litigiosa e le reciproche concessioni, non trascrive, in violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso il testo di tale verbale impedendo in tal modo qualsiasi sindacato di legittimitaa.

Nee contesta la societaa ricorrente la ritenuta mancata indicazione, nel predetto verbale, dei titoli delle pretese rinunciate se non per il TFR. Con il quinto motivo la societaa, denunciando violazione dell'art. 2729 c.c., nonchee omessa ed insufficiente motivazione, allega che la presunzione logica, in base alla quale il giudice di appello ritiene la natura subordinata del secondo rapporto sul presupposto della subordinazione riscontrata nel primo rapporto di lavoro, ee illogica o addirittura inesistente difettando qualsivoglia riferimento agli indizi gravi, precisi e concordanti.

Il motivo ee infondato.

Difatti, la Corte partenopea relativamente al secondo rapporto di lavoro, in ordine al quale la societaa aveva dedotto la occasionalitaa e non continuitaa della prestazione lavorativa, riconosce la continuitaa della detta prestazione lavorativa - e quindi la subordinazione sulla base delle dichiarazioni della teste che aveva lavorato con il T. sino al 1998 e, solo con riferimento alla eventuale cessazione del rapporto di lavoro della richiamata teste prima della fine del 1998, ritiene che il rapporto di lavoro del T. sia continuato sino al dicembre 1998 con le stesse modalitaa di esecuzione riferite dal teste. Non coglie, quindi, nel segno la censura della societaa ricorrente la quale non tiene conto, nello svolgere la sua critica, della specifica motivazione sviluppata sul punto dalla Corte territoriale la quale esclusivamente a "conforto" - e pertanto ad ulteriore conferma - delle conclusioni a cui perviene, rileva che vi ee la presunzione logica "che, essendo incontestata tra le parti la sussistenza, per il precedente periodo lavorativo, della natura subordinata del rapporto e quindi della continuitaa della prestazione, si deve presumere anche per il periodo successivo una continuitaa delle prestazioni rese".

Nee puoo sottacersi che per correttamente investire questa Corte della questione di cui trattasi la societaa non si doveva limitare a censurare solo ed esclusivamente siffatta ultima ratio decidendi, ma doveva investire anche llaltra indicata autonoma ratio decidendi (cfr., in merito, ex multis, Cass. 26 marzo 2001 n. 4349, Cass. 27 marzo 2001 n 4424 e da ultimo Cass. 20 novembre 2009 n. 24540).

Sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimitaa seguono la soccombenza.

P.Q.M.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitaa liquidate in Euro 10,00 per esborsi oltre Euro 2.500,00 per onorario ed oltre spese generali, IVA e CPA. Cosii deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

Cassazione civile sez. lav., 10 febbraio 2011, n. 3237
